

Alle
Ditte in indirizzo
Loro sedi

IMPORTANTE

Circ. F/PS del 28/01/19

Comunicazioni adempimenti in materia Ambientale

**OGGETTO: D.P.R. 146/2018 – GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.
MODIFICA ALLE MODALITA' OPERATIVE**

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

il D.P.R. 146/18 si pone l'obiettivo di:

- 1.** Disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
- 2.** Disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime.

SEZIONE DEDICATA AGLI UTILIZZATORI

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO AL PUNTO 1:

Di fatto dal 24.01.2019 la banca dati istituita dal Regolamento (UE) n. 517/2014 e dall'art. 16 del DPR 146/2018 ha determinano la **cessazione dei registri dell'apparecchiature con gas fluorurato oltre 5 ton di CO² equivalenti.**

Non solo. Il DPR 146/2018 abrogando il precedente DPR 43/2012 **ha eliminato l'obbligo della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio prevista per coloro che detengono attrezzature e impianti con oltre 3 kg di fgas**, in quanto dal 24 settembre 2019 sarà l'operatore stesso che effettua il controllo delle perdite, le manutenzioni e ogni intervento, a comunicare l'esito in via telematica.

SEZIONE DEDICATA ALLE IMPRESE E PERSONE CHE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI NONCHÉ DI CONTROLLO E RECUPERO DEI GAS.

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO AL PUNTO 2:

L'articolo 15 del DPR 146/2018 conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di **installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento** di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di **controllo e recupero dei gas**.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente **alla refrigerazione e ai commutatori**.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione/attestazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Certificazioni persone fisiche

1. Devono essere certificate dall'organismo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

- b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
 - 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
 - 3) installazione;
 - 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
 - 5) smantellamento;
- c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
- 1) installazione;
 - 2) riparazione, manutenzione o assistenza;
 - 3) smantellamento;
 - 4) recupero;
- d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Il certificato ha validità di dieci anni

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui sopra devono:

- a) presentare, per via telematica, una **richiesta di iscrizione** nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
- b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati;
- c) **sostenere un esame teorico e pratico** basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, **entro il termine di otto mesi** dalla data di iscrizione.

2. Sono obbligate a iscriversi ma a conseguire solo un'attestazione (no certificazione) le persone fisiche che svolgono attività di recupero Fgas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

3. Certificazioni imprese

Devono essere certificate dall'organismo di certificazione le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra

Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del DPR 146/18, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, ma che non hanno conseguito i pertinenti certificati, hanno tempo 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (24/09/2019);

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri:

AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063 fax 0721/268544

Nell'occasione si porgono distinti saluti.

Tec. Ind. Stefanelli Andrea

Sig.ra Bonazzoli Meris

Dott.ssa Marinelli Milena

andrea.sicurezza@ambientesicuro.com

meris.ambiente@ambientesicuro.com

milena.sicurezza@ambientesicuro.com